

Norme & Tributi
Fisco



NT+FISCO
LE PAROLE DEL NON PROFIT/
Associazioni culturali e 5 per mille
Per le associazioni culturali salta il 2 per mille 2022 ma resta la chance del 5 per

mille con l'ingresso nel Terzo settore.
di **Jessica Pettinacci**
e **Gabriele Sepio**
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilssole24ore.com

Nelle società tra commercialisti prevalgono le piccole realtà

Professioni

Sono 1.350 le Stp iscritte all'Albo dei commercialisti di cui 908 società di capitale

Indagine della Fondazione nazionale insieme con il Consiglio nazionale

Federica Micardi

Le società tra professionisti non decollano. Eppure la forma aggregata "paga" e infatti chi svolge la professione in team guadagna mediamente di più. In base ai dati forniti dalla Cassa di previdenza (Cnpad) la media Irpef per chi svolge la professione in forma totalmente individuale è di 50.300 euro e sale 73.764 euro per i soci di Stp; più marcata la differenza Iva: 80.738 per i "single" contro gli ol-

tre 200mila per i soci Stp.

Su 4.129 Stp censite da Unioncamere a marzo 2021 sono quasi un terzo (1.350) quelle iscritte all'Albo dei commercialisti.

La legge 183/2011 che ha permesso alla categoria di svolgere la professione attraverso una società commerciale però presenta molti punti critici che ne frenano l'applicazione e la diffusione. Manca una disciplina fiscale e ci sono diverse incertezze in quella giuridica; un deficit normativo che blocca il processo evolutivo della professione, che ancora oggi viene svolta in prevalenza in forma individuale. Da tempo la categoria chiede di intervenire prevedendo la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo e la determinazione opzionale per cassa dei redditi delle Stp di capitali (come riportato nel Manifesto della categoria); una richiesta, rimasta fino ad oggi inascoltata. Eppure l'evoluzione del mercato dei servizi professionali e la forte digitalizzazione vedono nelle forme

aggragate una delle leve principali per restare sul mercato.

Per avere un chiaro quadro sulle Stp iscritte nella sezione speciale dell'Albo (creata nel 2013), la Fondazione nazionale dei commercialisti, insieme al Consiglio nazionale ha effettuato uno studio approfondito. Da quest'analisi emerge che la veste giuridica di società di capitali è efficacemente utilizzata da un ristretto numero di società, mentre la stragrande maggioranza non riesce a raggiungere soglie dimensionali adeguate. Insomma anche tra le Stp prevalgono le realtà di piccole e micro dimensioni: il 52,4% non ha più di due soci, il 5,4% ha più di cinque soci e solo lo 0,8% ha più di dieci soci. Stessa dinamica su fronte dei dipendenti: il 21,1% non ha dipendenti, il 56,5% ne ha

per i tre dipendenti; solo 18 Stp hanno più di 20 dipendenti. Dall'analisi della forma giuridica scelta dalle Stp, c'è netta prevalenza delle società di capitali (in tutto 908) e, in particolare, della Srl (81,6%); tra le società di persone, prevale la Sas, (7% sul totale).

Sul fronte dei ricavi 46 Stp non arrivano a 10mila euro, 189 non superano i 100mila euro, 644 sono sotto la soglia dei 500mila euro e 1.043 superano il milione di euro. L'indagine divide le 908 Stp di capitale in micro (132), piccole (380), medie (388) e grandi (108). Da un confronto dei bilanci emerge che ogni addetto genera un valore della produzione pari a 10.524 euro e un utile netto di 8.437 euro; anche in questo caso la dimensione conta, perché nelle micro il valore della produzione scende a 10.043 euro per salire a 42.011 nelle piccole, a 68mila nelle medie e 104.383 nelle grandi. Stesso discorso per l'utile netto pari a 11.561 nelle grandi e a 7.567 nelle medie.

Il documento rilancia su chiuse del fisco, sulla cassa e neutralità delle operazioni di riorganizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonus Sud per le imbarcazioni da diporto in bilancio all'iscrizione in bilancio

Agevolazioni

L'acquisto va indicato nelle voci B.II.2 o B.II.3 dell'attivo patrimoniale

Alessandro Sacrestano

Le società di charteraggio possono fruire del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 208/2015) per l'acquisto di imbarcazioni da diporto. Tuttavia, a tal fine, dovranno iscriverne gli acquisti in questione nelle voci B.II.2 o B.II.3 dell'attivo patrimoniale, qualora ciò risultasse coerente con i principi contabili. A esprimersi in questi termini è il ministero dell'Economia in risposta a un'interrogazione in commissione Finanze alla Camera presentata dal

M5S (prima firmataria Azzurra Pia Maria Cancellieri).

La vicenda trae spunto da numerosi recuperi del bonus da parte delle Entrate, secondo cui le imbarcazioni da diporto andrebbero più correttamente iscritte nella voce B.II.4 dell'attivo patrimoniale e, per questo, escluse dall'incentivo. Pur non affrontando il vero tema in discussione e, cioè, quale sia oggettivamente la corretta modalità di iscrizione in contabilità dell'imbarcazione, il ministero dell'Economia lascia aperto uno spiraglio cui le imprese oggetto di accertamento potranno aggirarsi, lasciando cioè intendere che gli acquisti sono agevolabili se sin dall'inizio gli investimenti sono stati rilevati in una delle voci B.II.2 o B.II.3 del bilancio.

Chiarito, comunque, che in nessun caso saranno agevolabili i costi sopportati dalle imprese dei settori trasporti e relative infrastrutture e costruzione navale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì ai movimenti sul conto prima della successione

Adempimenti

Amministratore di sostegno autorizzato a effettuare i pagamenti per il defunto

Angelo Busani

Il conto corrente bancario di una persona defunta, già soggetta ad amministrazione di sostegno, può essere movimentato dall'amministratore di sostegno che sia autorizzato dal giudice ad effettuare pagamenti dovuti dal defunto o a causa del suo decesso: ad esempio, l'ultimo stipendio e il Tfr di una badante, un canone di locazione, le utenze di casa, le spese funerarie, eccetera.

È quanto afferma la risposta a interpellato 147/2022 delle Entrate, con la quale le banche vengono dunque autorizzate a consentire operazioni inerenti alle giacenze intestate al cliente defunto anche prima che sia presentata la dichiarazione di successione.

Il problema nasce perché l'articolo

48 del testo unico dell'imposta di successione (il Tus, Dlgs 346/1990) vieta ai «debitori del defunto» e ai «detentori di beni che gli appartenevano» di pagare le somme dovute o di consegnare i beni detenuti prima che sia presentata la dichiarazione della successione recante indicazione dei beni del defunto e dei suoi crediti verso la banca.

L'Agenzia rileva che, in presenza di un'autorizzazione giudiziale, l'amministratore di sostegno può legittimamente operare sui conti bancari del defunto, in quanto ciò non contrasta con l'interesse presidiato dall'articolo 48 del Tus, cioè di impedire l'evasione dell'imposta di successione.

Purtroppo, l'Agenzia non coglie l'occasione per rilevare che l'articolo 48 del Tus dispone un divieto solo per i pagamenti che la banca deve effettuare «agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa». Un'osservazione del genere avrebbe giovato agli amministratori di sostegno e ai curatori dell'eredità giacente, che spesso sono alle prese con pagamenti da effettuare senza avere le occorrenti risorse, in quanto "bloccate" in banca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coop sociale: niente Iva 5% per il materiale didattico

Servizi

La fornitura di un box con videotutorial è una cessione di beni

Ilaria Ioannone
Gabriele Sepio

No all'aliquota Iva al 5% per la fornitura di materiale didattico ricreativo e video tutorial da parte della cooperativa sociale. A precisarlo è la risposta a interpellato 148 delle Entrate.

Il caso sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria riguarda una cooperativa sociale Onlus che intende fornire un servizio didattico-ricreativo rivolto a minori caratterizzato dalla vendita online di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche tramite un video tutorial. Sul punto, il soggetto istante ritiene che sussistano i presupposti per poter applicare l'ali-

quota Iva al 5% evidenziando il rispetto sia del requisito soggettivo che di quello oggettivo come richiesto dalla tabella A parte II bis Dpr 633/1972. Sotto il primo profilo, infatti, la cooperativa svolge la propria prestazione nei confronti di una delle categorie di soggetti individuati dall'articolo 10, n. 27 ter, del decreto Iva (anziani, inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, portatori di handicap psicofisici, minori). Così come con riferimento all'ambito oggettivo, viene evidenziata la necessità di inquadrare l'attività svolta in una vera e propria prestazione educativa volta a stimolare la crescita dei bambini attraverso materiale didattico cartaceo e online.

Tuttavia, la risposta fornita dalle Entrate è negativa mancando nel caso di specie l'elemento oggettivo dell'agevolazione. L'Agenzia rileva come di fatto la messa a disposizione all'interno di un box di diversi materiali assieme a un videotutorial scaricabile online non consenta di considerare tale attività come prestazione educativa bensì come cessione di beni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL SOFTWARE CHE DÀ UNA MANO A CHI DÀ UNA MANO.

Valore24 Terzo Settore è il software che consente alle Associazioni no profit e di volontariato di gestire con efficienza i diversi cambiamenti previsti dalla riforma che parte dalla fase operativa del **Registro unico nazionale**. Una soluzione adatta sia agli **operatori del settore** che ai **professionisti**, composta da una parte dedicata alla **gestione dei processi** dell'associazione, e da una parte **contabile** per la gestione degli adempimenti fiscali. Il software è integrato al **Modulo24 Terzo Settore**, strumento di informazione innovativo del Sole 24 Ore che comprende una Rivista digitale, il Manuale di riferimento e una banca dati autorale.

valore24.com/terzo-settore

VALORE24
Terzo Settore